



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 8.11.2010  
COM(2010) 654 definitivo

2010/0321 (NLE)

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio**

(presentata congiuntamente dalla Commissione e dall'Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari esteri e la politica di sicurezza)

## RELAZIONE

- (1) Il 15 ottobre 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1946 (2010) sulla Costa d'Avorio che conferma le misure restrittive decise nel 2004 e nel 2005. La risoluzione modifica anche le condizioni dell'embargo sulle armi e sul materiale militare in quanto prevede che il comitato delle sanzioni istituito dalla risoluzione 1572 (2004) possa autorizzare la fornitura di materiale non letale destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di mantenere l'ordine pubblico limitandosi a un uso appropriato e proporzionato della forza.
- (2) A seguito di questa risoluzione il Consiglio sta elaborando una decisione PESC, basata sull'articolo 29 del TUE, che rinnova le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio e allinea le deroghe all'embargo sulle armi e sul materiale militare con la risoluzione 1946 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La decisione PESC prevede inoltre un'analoga deroga per quanto riguarda l'embargo sul materiale che potrebbe essere usato per la repressione interna.
- (3) Il regolamento (CE) n. 174/2005 che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio attua le misure restrittive in questione e deve essere modificato per tenere conto di questi sviluppi.
- (4) È opportuno sostituire l'elenco del materiale che potrebbe essere usato per la repressione interna in modo da tenere conto dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. L'elenco contenuto nell'allegato II degli Orientamenti sull'attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell'UE (documento del Consiglio 17464/09 del 15 dicembre 2009) è stato stilato a tal fine.

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/.../PESC del Consiglio del ... 2010 che rinnova le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio<sup>1</sup>,

vista la proposta congiunta dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio, del 31 gennaio 2005, che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio<sup>2</sup> vieta l'esportazione di materiale che potrebbe essere usato per la repressione interna e la fornitura di alcuni tipi di assistenza tecnica, di finanziamenti e di assistenza finanziaria. Queste restrizioni sono state adottate conformemente alla posizione comune 2004/852/PESC del Consiglio, del 13 dicembre 2004, concernente misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio<sup>3</sup>.
- (2) Tenendo conto della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1946 del 15 ottobre 2010, è opportuno modificare le misure restrittive per permettere l'esportazione di materiale non letale destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di mantenere l'ordine pubblico limitandosi a un uso appropriato e proporzionato della forza, nonché la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria correlati.
- (3) L'elenco del materiale che potrebbe essere usato per la repressione interna deve essere aggiornato in base alle raccomandazioni degli esperti, tenendo conto del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L ... del ... 2010, pag. ..

<sup>2</sup> GU L 29 del 2.2.2005, pag. 5.

<sup>3</sup> GU L 368 del 15.12.2004, pag. 50.

<sup>4</sup> GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.

- (4) È opportuno aggiornare l'articolo sulla competenza dell'Unione alla luce delle recenti prassi redazionali.
- (5) Occorre modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 174/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 174/2005 è così modificato:

- 1) All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. In deroga all’articolo 2, i divieti ivi contemplati non si applicano:

- a) alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi ad armamenti e a materiale correlato, qualora tale assistenza o tali servizi siano destinati unicamente a sostenere l'Operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) e le forze francesi che l'appoggiano, oppure ad essere da queste utilizzati;
- b) alla fornitura di assistenza tecnica connessa a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, compreso il materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'UE, dall'ONU, dall'Unione africana e dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), previa approvazione di tali attività anche da parte del comitato delle sanzioni;
- c) alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, compreso il materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'UE, dall'ONU, dall'Unione africana e dall'ECOWAS;
- d) alla fornitura di assistenza tecnica connessa ad armamenti e a materiale correlato, destinati unicamente a sostenere il processo di ristrutturazione delle forze di difesa e di sicurezza ai sensi del punto 3, lettera f) dell'accordo di Linas Marcoussis, ovvero a essere utilizzati nel corso di tale processo, previa approvazione di tali attività anche da parte del comitato delle sanzioni;
- e) alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ad armamenti e a materiale correlato, destinati unicamente a sostenere il processo di ristrutturazione delle forze di difesa e di sicurezza ai sensi del punto 3, lettera f) dell'accordo di Linas Marcoussis, ovvero a essere utilizzati nel corso di tale processo;
- f) alle vendite o alle forniture, temporaneamente trasferite o esportate in Costa d'Avorio, alle forze di uno Stato che interviene, in conformità del diritto internazionale, unicamente e direttamente per agevolare l'evacuazione dei propri cittadini e delle persone sulle quali ha

responsabilità consolare in Costa d'Avorio, previa notifica di tali attività anche al comitato delle sanzioni;

- g) alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi a materiale militare non letale destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di mantenere l'ordine pubblico limitandosi ad un uso appropriato e proporzionato della forza."

2) È inserito il seguente articolo 4 bis:

*"Articolo 4 bis*

1. In deroga all'articolo 3, l'autorità competente, elencata nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore o il fornitore del servizio può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione del materiale non letale elencato nell'Allegato I o la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria correlata a tale materiale, dopo aver accertato che il materiale non letale in questione è destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di mantenere l'ordine pubblico limitandosi ad un uso appropriato e proporzionato della forza.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1.
3. Non sono concesse autorizzazioni per le attività che hanno già avuto luogo."

3) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 9*

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
- d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
- e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione."

4) L'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento."

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in data [...ottobre 2010].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a , il [...]

*Per il Consiglio  
Il presidente*

## ALLEGATO

### *"ALLEGATO I*

#### **Elenco del materiale di cui all'articolo 3 e all'articolo 4 bis che potrebbe essere usato per la repressione interna**

1. Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:
  - 1.1 armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE<sup>5</sup>;
  - 1.2 munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati;
  - 1.3 congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.
2. Bombe e artifici non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.
3. Veicoli:
  - 3.1 veicoli equipaggiati con un cannone ad acqua, appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;
  - 3.2 veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori;
  - 3.3 veicoli specificamente progettati o modificati per rimuovere barricate, incluse apparecchiature da costruzione con protezione balistica;
  - 3.4 veicoli specificamente progettati per il trasporto dei detenuti e/o degli imputati in custodia preventiva;
  - 3.5 veicoli specificamente progettati per installare barriere mobili;
  - 3.6 componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa.

*Nota 1 Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio.*

*Nota 2 Ai fini del punto 3.5 il termine "veicoli" include i rimorchi.*
4. Sostanze esplosive e attrezzature collegate:
  - 4.1 apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori,

---

<sup>5</sup> GU L 88 del 29.3.2007, pag. 58.

gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le micce detonanti e loro componenti appositamente progettati, tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione degli azionatori antincendio a sprinkler);

- 4.2 cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
- 4.3 altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e sostanze collegate:
  - a. amatolo;
  - b. nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto);
  - c. nitroglicole;
  - d. tetranitrato di pentaeritrite (PETN);
  - e. cloruro di picrile;
  - f. 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).
5. Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE:
  - 5.1 giubbotto antiproiettile per la protezione da armi da fuoco e/o da taglio;
  - 5.2 elmetti con protezione balistica e/o protezione da antiframezzazione, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

*Nota: questo punto non sottopone ad autorizzazione:*

*- apparecchiature specificamente progettate per attività sportive;*

*- apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro.*

6. Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, per la formazione nell'uso di armi da fuoco, e software appositamente progettato.
7. Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.
8. Filo spinato tagliente.
9. Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm.

10. Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco.
11. Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco.”